



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale n. 11 del 30 gennaio 2021

OGGETTO: Parere su variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio, per applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto esercizio 2020 - fondi vincolati, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000

IL REVISORE

Considerato che il Consiglio Comunale con atto n. 17 del 25 agosto 2020 ha nominato la sottoscritta Dr.ssa Silvia Gelain Revisore dei Conti unico del Comune di Loreo (RO);

Richiamata la delibera consiliare n. 7 del 14.07.2020, relativa all'approvazione del documento unico di programmazione D.U.P. relativo agli esercizi 2020/2022;

Richiamata la delibera consiliare n. 8 del 14.07.2020, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto l'art. 175, comma 8 del TUEL;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa all'assestamento generale di bilancio;

Esaminata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio, con applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 – fondi vincolati"

Visti:

- il comma 7 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267 (TUEL) , che testualmente recita:
"Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."
- l'art. 187 del TUEL che testualmente recita:
 1. *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.*
 2.

COMUNE DI LOREO

Prot. n. 0001205 del 30-01-2021

data di ARRIVO: 30-01-2021

Cat. 4 Clas. 1 Fasc.

Ufficio: RAGIONERIA

3. *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinques.*

3-bis.

3-ter. *Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

- a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193.*

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3- quater. *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.*

3-quinques. *Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.*

3-sexies. *Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.*

Visto altresì il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato della contabilità finanziario, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.*

Visto l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 pari ad € 1.637.566,41, determinato con la sopraccitata proposta di deliberazione di Giunta Comunale, costituito per la parte vincolata da € 398.236,01;

Considerato che in relazione alle esigenze dell'Ente si rende necessario, al fine di evitare danni all'Ente, applicare una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio;

Dato atto che le variazioni proposte al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio ex art. 163 TUEL, risultano essere le seguenti:

PARTE ENTRATA	
	Importo variazione (+)
Utilizzo Avanzo di amministrazione presunto - fondi vincolati	67.001,71
TOTALE	67.001,71

PARTE SPESA					
Miss.	Progr.	Tit.	Capitolo	Descrizione voce	Importo Variazione (+)
1	6	1	198	Spese per progettazioni, direzione lavori e collaudi	67.001,71
				TOTALE	67.000,71

Esaminata la documentazione fornita in merito alle variazioni proposte, in particolar modo la relazione dei responsabili dei servizi tecnico LL.PP. e servizi finanziari sottoscritta in data odierna;

Considerato che la quantificazione delle spese è congrua in relazione al fabbisogno segnalato dai vari servizi comunali per il buon funzionamento dell'Ente;

Riscontrato che il Comune non rientra in situazioni di deficitarietà strutturale alla luce dell'applicazione dei parametri previsti dalla legge;

Accertato il permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo le risultanze di cui all'allegato b) parte integrante e sostanziale alla proposta di deliberazione di Giunta di variazione di bilancio;

Rilevato che non risultano segnalati alla data attuale debiti fuori bilancio;

Considerato che la proposta della sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale risulta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:


- l'art. 239 TUEL in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- l'art. 175 e art. 187, TUEL, in materia di variazioni al bilancio di previsione, anche in esercizio provvisorio;
- il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato della contabilità finanziario, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

E S P R I M E

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio, con applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 – fondi vincolati ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000.

Loreo, li 30.01.2021

L'Organo di Revisione
(Dr.ssa Silvia Gelain)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Gelain', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.